CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA

OGGETTO: QUANDO L'IDEOLOGIA CANCELLA IL BUONSENSO: IL CASO GROTTESCO DI VIA DANTE DI NANNI

La sottoscritta Consigliere Comunale

PREMESSO CHE

- Via Di Nanni rappresenta una delle principali arterie commerciali e sociali del quartiere San Paolo, e include un tratto completamente pedonale, nato per favorire la fruizione pubblica e l'organizzazione di eventi aggregativi in sicurezza e senza impatti sulla viabilità veicolare;
- Come pubblicamente illustrato dalla sottoscritta Consigliere con interpellanza N.2024-00461, a seguito della pedonalizzazione della Via avvenuta con deliberazione di Giunta del 10 agosto 2000 (mecc 200007146/52) e divenuta esecutiva a partire dall'anno 2004, le attività commerciali riconducibili allo spazio mercatale hanno subito nel successivo ventennio un clamoroso danno con una complessiva riduzione accertata ad oggi del 45% dei posteggi impegnati;
- Tragicamente, il danno causato dalla pedonalizzazione, non si limita al mero aspetto economico quanto piuttosto anche all'aumento di degrado e micro-criminalità come ripetutamente dimostrato, tanto da rendere necessaria un'ordinanza per la limitazione di vendita e somministrazione bevande alcoliche e numerosi interventi di pubblica sicurezza per il ripristino di dignitose condizioni di vivibilità dell'area pedonale, dimostrata anche dalla necessità di ricorrere addirittura alla rimozione delle panchine installate all'angolo tra Via Di Nanni e Via Volvera al fine di limitare quanto più possibile bivacco e stanziamento perenne di gruppi dediti ad attività illecite e/o di disturbo per la quiete pubblica;

PREMESSO ALTRESì CHE

- Le cosiddette "feste di via" sono regolamentate dal Regolamento del Consiglio Comunale n. 366, che all'articolo 3 individua tra le finalità "aggregazione della popolazione residente sul quartiere e perseguono prevalenti finalità di sviluppo economico abbinate a finalità di carattere sociale, turistico, culturale, sportivo, ambientale e di solidarietà";
- In occasione delle feste di via organizzate in via Di Nanni, progressivamente dal 2007 in avanti, non è stato utilizzato il tratto pedonale della via (Piazza Sabotino-Via Chiomonte), preferendo invece occupare la porzione carrabile (Piazza Sabotino - Piazza Adriano), con conseguente chiusura

della viabilità al traffico veicolare, creando disagi per residenti, lavoratori, trasporto pubblico e servizi di emergenza;

CONSIDERATO CHE

- Ad oggi, a causa del furore ideologico delle Amministrazioni attuale e passate, le associazioni di commercianti operanti nel tratto pedonale della via sono praticamente scomparse, rendendo di fatto impossibile organizzare le feste secondo le modalità previste dal Regolamento, che demanda l'iniziativa proprio alle associazioni di via;
- Risulta paradossale che, per consentire lo svolgimento della festa, venga chiusa al traffico la parte carrabile della via, con tutti i disagi conseguenti, senza quantomeno coinvolgere la parte naturalmente vocata a ospitare tali eventi, ovvero quella già pedonalizzata;
- Appare inoltre doppiamente paradossale la situazione con la quale si trovano a convivere residenti e commercianti del tratto pedonale: da un lato l'impossibilità a costituire associazioni di Via sufficientemente partecipate tanto da poter coinvolgere il tratto pedonalizzato, dall'altro il fatto che causa di tale danno economico sia proprio l'Amministrazione stessa che a decorrere dagli anni 2000 ha scelto di perseguire un modello di pedonalizzazione che non ha mai sortito al successo desiderato e che, nel tempo, si è solo dimostrato causa di degrado ed abbandono;
- Questa scelta appare inoltre fortemente in contrasto con i principi del Regolamento stesso e con il principio costituzionale di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione pubblica, sancito all'articolo 97 della Costituzione, che impone una gestione equa, trasparente e razionale delle risorse e degli spazi pubblici;

TUTTO CIÒ PREMESSO

INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. Per quale motivo L'Amministrazione, dinnanzi all'oggettiva impossibilità del tratto pedonale di partecipare alle Feste di Via in base alla procedura del Regolamento n.366, non abbia comunque ritenuto di coadiuvare il tratto interessato intervenendo per il coinvolgimento dello stesso con attività a integrazione proposte dal Comune in occasione delle giornate di Festa, al fine di operare una vera integrazione sociale, commerciale e senza perpetrare alcun tipo di esclusione (a maggior ragione se riconducibili a scelte operate dall'Amministrazione stessa);
2. Se la scelta di escludere puntualmente il tratto pedonale sia coerente con i principi e le finalità del Regolamento n. 366 del Consiglio Comunale di Torino e se sia stata effettuata un'analisi comparativa tra le due opzioni (pedonale vs. carrabile) in termini di impatto, sostenibilità e costi per la collettività;
3. Se l'Amministrazione non ritenga che tale scelta contraddica i principi di razionalità, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa previsti dall'art. 97 della Costituzione;
4. Se siano previste iniziative o modifiche al Regolamento volte a superare l'attuale blocco organizzativo derivante dalla scomparsa delle associazioni commercianti nel tratto pedonale e a favorire un utilizzo più logico ed equo degli spazi pubblici per le future feste di via.

Torino, 28/04/2025

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Elena Maccanti